

Basilicata

L.R. 31/01/2002, n. 10

Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2002.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 31 gennaio 2002, n. 7.

Art. 14

Disposizioni per la gestione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere ⁽²¹⁾.

1. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, la Giunta regionale emana apposite direttive affinché le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nell'acquisto di beni e servizi aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria. Le Aziende Sanitarie Regionali possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A.. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti ⁽²²⁾.
2. Al medesimo fine la Giunta regionale, in conformità con le direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica, adotta ogni opportuna iniziativa per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi.
3. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere possono decidere, con provvedimento del Direttore Generale, di non aderire alle convenzioni di cui al precedente comma 1 soltanto per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza economica. I relativi provvedimenti sono trasmessi alla Giunta regionale per il controllo preventivo, di cui all'art. 44 comma 1 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39, corredati dal parere del Collegio sindacale.
4. Per il puntuale monitoraggio della spesa sanitaria la Giunta regionale emana direttive alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per l'invio dei dati nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2 comma 4 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405. A tale scopo è istituito, a cura del competente Dipartimento regionale in collaborazione con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, l'osservatorio regionale dei prezzi dei servizi e delle tecnologie del settore sanitario ed è attivata un'apposita sezione sul sito Internet onde rendere disponibili i relativi dati.
- 4-bis. L'Osservatorio regionale dei prezzi e dei servizi e delle tecnologie del settore sanitario opera nell'ambito della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) ⁽²³⁾.
5. La mancata adesione alle convenzioni di cui al comma 1 ovvero alle altre forme di contenimento della spesa sanitaria definite dalla Giunta regionale comportano la decadenza dall'incarico, di cui all'art. 10 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39, e l'applicazione alla fattispecie del comma 6 del medesimo articolo.
6. Il mancato adempimento di quanto previsto dalle direttive regionali di cui al precedente comma 4 non consente l'erogazione al Direttore Generale del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 10 comma 8 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39. In caso di ritardato adempimento la Giunta regionale opera una riduzione dell'ammontare del compenso aggiuntivo rispetto a quello eventualmente determinato a seguito della valutazione positiva dei risultati raggiunti, di cui all'art. 10 comma 8 della succitata legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39.
7. Le medesime sanzioni di cui al precedente comma 6 si applicano anche nel caso in cui le Aziende Sanitarie e Ospedaliere omettano gli adempimenti connessi alle direttive emanate circa il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche di cui all'art. 87, comma 5-quater, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotti dall'art. 2 comma 5 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405.
8. La sanzione di cui al precedente comma 5 si applica al Direttore Generale anche in caso di omesso controllo, da parte delle articolazioni aziendali a ciò preposte, sull'attività delle strutture private.
9. La Giunta regionale adotta annualmente apposita direttiva in ordine alla predisposizione dei bilanci da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, individuando le risorse assegnate e disponendo l'obbligo di garantire l'equilibrio economico ovvero le misure di riequilibrio nel caso di disavanzi strutturali legati a situazioni di presidi da riconvertire, nelle more della loro riconversione.
10. In caso di inosservanza degli obiettivi di bilancio assegnati con la direttiva di cui al precedente comma 9 si applica la sanzione prevista dal precedente comma 6 e, nei casi più gravi, quella prevista dal precedente comma 5.
11. ... ⁽²⁴⁾.

⁽²¹⁾ Vedi, anche, l'art. 11, comma 1, L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

⁽²²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 34, comma 4, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

⁽²³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 agosto 2015, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

⁽²⁴⁾ Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'art. 11, L.R. 31 ottobre 2001, n. 39.